

COMUNE DI MAROSTICA

(Provincia di Vicenza)



***REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI A PERSONE ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI.***

(art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241)

Approvato con delibera di consiglio n. 136 del 24/12/1990

*Modificato con abrogazione del 6° comma art. 22
con delibera di consiglio comunale del 22/12/2009 n. 12*

PREAMBOLO

Tra gli istituti di partecipazione, la nuova legge nell'ordinamento delle autonomie locali ha inserito il diritto di accesso e di informazione ai cittadini, anche se detto istituto era stato ampiamente regolamentato con la legge 816/1985.

Il principio della partecipazione, della pubblicità e trasparenza è stato ripreso con la forza degli art. 6 e 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142 di riforma dell'ordinamento delle autonomie, ma ancora più dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, quasi a sancire l'esigenza di un nuovo stile, di un diverso modo di atteggiarsi della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini non più semplici destinatari di provvedimenti, ma parte attiva e centrale dell'azione amministrativa.

I principi informatori di queste leggi-quadro sono: la trasparenza, la legalità, l'imparzialità, la tempestività, la valorizzazione del volontariato e la solidarietà, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza.

Principio di trasparenza: la P.A. deve essere in una "casa di vetro", senza barriere, dove tutti possono accedere ai documenti, ed abbiamo il diritto di conoscere, sapere e di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo.

Principio di legalità: la pubblica amministrazione è soggetta alla legge, non solo perché è la legge a conferirle il potere di provvedere in un determinato settore e perché quel potere può essere esercitato solo dalle autorità cui è attribuita la relativa competenza, ma anche perché il contenuto degli atti deve mantenersi nell'ambito dei precetti dettati dalle norme. Il termine "legge" deve intendersi in senso lato, comprensivo della legge sia in senso formale, che sostanziale.

Principio d'imparzialità: la P.A. nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione deve agire in base ad un'adeguata ponderazione degli interessi pubblici, contemperati da una corretta valutazione degli interessi privati contrastanti; sempre perseguendo l'obiettivo del soddisfacimento dell'interesse pubblico generale.

La P.A. ha il dovere di informare, in generale, il proprio comportamento a criteri di parità di trattamento dei cittadini in una situazione di condizioni eguali e analoghe.

Principio di tempestività dell'azione amministrativa: è un principio nuovo voluto dal legislatore per sconfiggere l'inerzia della burocrazia che col decorso del tempo ha vanificato, di fatto, il diritto del cittadino.

A tal fine gli art. 16 e 17 della legge 241/1990 introducono rispettivamente l'istituto del "silenzio facoltativo" che si verifica quando un parere richiesto obbligatoriamente non viene rilasciato nei termini ed una sorta di "silenzio devolutivo" quando in pratica non provvedono nei termini l'organo deputato al rilascio di un atto, la competenza passa ad un altro organo.

Principio di efficienza, di efficacia e di economicità: la P.A. deve rispettare il principio del "buon andamento" (art. 97 della Costituzione) perseguendo il massimo risultato nella gestione della cosa pubblica secondo le regole dettate dalla tecnica e dalla scienza dell'amministrazione.

Il principio di economicità che è quello di perseguire il massimo risultato, nel privato si ottiene ottimizzando le risorse minimizzando i costi. Nel pubblico il suddetto principio, sempre valido, deve essere temperato dal principio di solidarietà.

A volte servizi antieconomici sono tenuti in vita a difesa delle categorie più deboli o per la salvaguardia di interessi pubblici superiori: come la difesa dell'ambiente, come la salvaguardia di beni di interesse storico, artistico, culturale, ect.

L'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in seguito ai principi enunciati, stabilisce: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici (*) di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinate alle predeterminazione, ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni precedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Lo schema del presente regolamento intende dare risposta al precetto suddetto.

CAPO I. NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITA’

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del comune è disciplinata dal presente regolamento.

La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obbiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l’uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana per ogni sua espressione.

ART. 2 – LE VARIE PROVVIDENZE

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

*Alle espressioni del legislatore si attribuisce il seguente significato:

Sovvenzione: soccorso, aiuto in denaro riferito a enti e società;

Sussidi di ausili finanziari: soccorsi, aiuti in denaro riferiti a persone fisiche;

Contributo: ciò che ciascuno dà per partecipare a un fine comune;

Vantaggi economici: ciò che mette qualcuno in posizione di favore rispetto ad altri in termini di somministrazione di beni, servizi, attività di qualunque genere;

Bene economico: è tutto ciò che è suscettibile di valutazione in denaro.

Gli altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

- a) la consegna di buoni viveri;
- b) l’anticipazione di somme di denaro a favore di associazione di persone in situazione di contingente necessità o di bisogno;
- c) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale;
- d) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
- e) altre forme riconducibili a quelle precedentemente elencate;

Gli interventi previsti dalle lettere c), d), e) del comma 2, possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

ART. 3 – DESTINATARI

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'art. 2:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti, pubblici associativi, quali le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati.

Nell'ambito del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e della legge Regionale 15 dicembre 1982, n. 55, sono destinatari dei servizi di assistenza sociale le persone fisiche e le famiglie in condizioni di particolare necessità, e specialmente:

- a) gli handicappati e i disabili mentali;
- b) i tossicodipendenti;
- c) le famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- d) gli ex detenuti;
- e) i minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
- f) Le persone che versano in situazioni di disagio economico, familiare o sociale;
- g) Gli emigrati e gli ex impiegati;
- h) I mutilati e gli invalidi del lavoro;
- i) Gli orfani dei lavoratori;
- j) Gli hanseniani e loro familiari.

ART. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, alle necessità, alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, di coloro che sono tenuto all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi degli art. 433 e seguenti del codice civile.

CAPO II – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

ART. 5 – AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

Il Comune, con i suoi servizi d'assistenza sociale, intende promuovere condizioni di vita civile e dignitosa, che evitino l'emarginazione causata dalle condizioni di disagio economico, familiare, fisico, psichico e sociale.

Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che:

- a) il richiedente o il nucleo familiare siano residenti nel Comune;
- b) i membri del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili, oltre all'alloggio adeguato;
- c) Non vi siano persone in grado di adempiere all'obbligo di prestare gli alimenti.

La persona, proprietaria di beni immobili, che possiede un reddito inferiore al minimo vitale determinato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, può essere ammessa ai servizi economici solo se, con atto da registrare a sue spese, si impegna a rimborsare al Comune l'importo erogato.

Nel caso vi siano persone, tenute all'obbligo di prestare gli alimenti che, pur avendone la possibilità, non vi provvedano o vi provvedano parzialmente, il Comune può, in via eccezionale, erogare i servizi d'assistenza sociale dopo aver segnalato la circostanza all'autorità giudiziaria.

ART. 6 – REDDITO MINIMO VITALE

Per la quantificazione del contributo a favore dei destinatari indicati nell' art. 3, l' Amministrazione Comunale utilizza il criterio del minimo vitale. Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari integrato con la considerazione di alcuni bisogni di vita di relazione.

E' calcolato su una quota base mensile pari al trattamento minimo di pensione INPS in vigore per i lavoratori dipendenti, da aggiornare all'inizio di ogni anno.

Il minimo vitale della persona sola è pari al 120% della quota base.

Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

- Per il primo componente il 100% della quota base;
- Per il secondo componente il 70% della quota base;
- Per gli altri componenti il 20% della quota base.

Per le persone affette da malattie invalidanti o da minorazioni che provochino stati di grave disagio economico, il minimo vitale è pari al 150% della quota base.

Il minimo vitale comprende inoltre

- una quota integrativa pari alla spesa sostenuta per l'affitto dell'alloggio, fino a un massimo di €77,47 mensili;
- una quota integrativa pari alla spesa sostenuta per il riscaldamento dell'alloggio, fino ad un massimo di € 15,49 mensili;

ART. 7 – REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito individuale e familiare è determinato dalla somma dei proventi economici di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dalla persona o dai componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui il reddito non sia documentato, si può procedere ad accertamenti e/o deduzioni.

ART. 8 – MISURA E DURATA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI DI BASE

L'ammontare del contributo di base, è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell'art. 6 ed il reddito reale del nucleo familiare.

Se la differenza è inferiore a € 25,82 il contributo è pari a tale somma.

La Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione Assistenza, determina l'importo delle erogazioni e la relativa durata, che non deve comunque essere superiore a 6 mesi, salvo proroga.

ART. 9 – CONTRIBUTI PER CASI STRAORDINARI

Il Comune può erogare contributi a carattere continuativo o una tantum:

- a) Per le cure costose o prolungate i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri enti;
- b) Per la custodia e l'assistenza temporanea di minori, anziani e inabili;
- c) Per l'affido eterofamiliare di minori;
- d) Per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relativi a stati di disabilità;
- e) Per la fornitura di attrezzature o per l'esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica;
- f) Per opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;
- g) Per onoranze funebri decorose;
- h) Per l'acquisto di protesi finalizzata a garantire l'autosufficienza;
- i) Per spese connesse all'allacciamento del servizio di telecontrollo. telesoccorso domiciliare;
- j) Per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quant' altro sia idoneo.

Al fine di determinare la misura di sussidio, la spesa non ricorrente può essere suddivisa fino a sei quote mensili.

Se il reddito del beneficiario e/o del suo nucleo familiare è inferiore al minimo vitale, la misura del sussidio è pari alla spesa mensile da sostenere.

Se il reddito è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la quota di reddito reale che supera il minimo vitale.

Il sussidio continuativo non può superare la durata di sei mesi e può essere eventualmente rinnovato.

ART. 10 – SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

- Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

-favorire il permanere della persona nel contesto sociale di appartenenza, garantendo una serie di prestazioni di tipo domestico e infermieristico nei casi in cui si manifestino situazioni di bisogno e sia carente o assente il sostegno dei famigliari;

- promuovere la partecipazione alla vita sociale evitando forme di isolamento e di emarginazione;

- evitare forme di ricovero e di ospedalizzazione e consentire dimissioni precoci garantendo l'assistenza a domicilio;

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto alle persone che si vengano a trovare in situazioni di disagio temporanee o protratte nel tempo.

Il servizio, pur non operando limitazioni o esclusioni, viene erogato in particolare nei casi in cui ricorrano determinate condizioni, quali ad esempio:

- età avanzata;
- presenza di malattie invalidanti;
- reddito inferiore al minimo vitale;
- assenza di parenti tenuti all'assistenza;
- altre particolari situazioni famigliari o personali (madri nubili, alcolisti, tossicodipendenti, ecc.)

Il servizio di assistenza domiciliare si articola in una serie di prestazioni tra loro integrate quali: servizio sociale professionale, aiuto domestico e cura della persona, fornitura pasti a domicilio, servizio lavanderia-stireria- guardaroba, servizio trasporto:

Il servizio domestico comprende le seguenti prestazioni:

- igiene e cura della persona;
- governo della casa: igiene e riassetto dell'alloggio, preparazione pasti, lavori di piccolo bucato, stiratura, riordino biancheria personale;
- spese commissioni varie;
- accompagnamento in uffici e ambulatori;
- prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione, con esclusione degli interventi di carattere tipicamente infermieristico;
- ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento della persona nella vita di relazione.

Il servizio di assistenza domiciliare integra e coordina le proprie attività con quelle degli altri servizi socio-sanitari del territorio, al fine di garantire l'omogeneità e la globalità negli interventi;

Gli utenti dei servizi di assistenza domiciliare contribuiscono all'onere delle prestazioni godute, mediante corresponsione di una quota variabile a seconda delle fasce di reddito, che verrà determinata di anno in anno.

La domanda di erogazione dei servizi domiciliare viene eseguita su apposito modulo, presso il servizio di assistenza sociale del Comune. L'Assistente Sociale esegue tutti i necessari accertamenti e formula la proposta per la decisione da parte della Giunta Municipale.

ART. 11 – CONTRIBUTI PER RICOVERO IN ISTITUTI O CASE DI RIPOSO

Il Comune concorre al pagamento delle rette per:

- il ricovero di persone anziane in istituti o case di riposo;
- il ricovero di disabili gravi in istituti di assistenza;
- la frequenza di minori o disabili ad istituti educativo-assistenziali e/o di tipo convittuale.

L'intervento del Comune si attua solo nel caso in cui la persona interessata abbia il domicilio di soccorso nel Comune e la stessa e/o le persone tenute all'obbligo di prestarle gli alimenti non dispongano di risorse finanziarie sufficienti a fronteggiare, in tutto o in parte, l'onere del ricovero.

L'onere del ricovero fa carico:

- a) alla persona interessata, nei limiti delle sue disponibilità finanziarie, fatta salva la conservazione a suo favore di una quota mensile di reddito pari al 20% del trattamento minimo di pensione INPS in vigore per i lavoratori dipendenti;
- b) alle persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti, qualora fruiscano redditi superiori al minimo vitale (determinato con le modalità descritte dall'art. 6 e limitatamente alla quota di reddito che supera tale minimo.;
- c) al Comune, per la parte dell'onere non coperta dalle persone indicate alle lettere a) e b).

Il Comune può riservarsi la facoltà di operare recuperi nei confronti delle persone indicate alle lettere a) e b) qualora le stesse fruiscano redditi non

immediatamente disponibili, quali ad esempio i redditi certi ma futuri (come pensioni o indennità non ancora liquidate) o i redditi acquisiti o acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili o mobili registrati; la stessa facoltà si applica nei confronti degli eredi della persona interessata in caso di sua morte.

ART. 12 – SOGGIORNI CLIMATICI

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, minori e disabili di usufruire di periodi di soggiorno in località climatiche.

Il servizio intende favorire la socializzazione e la riabilitazione psico-fisica, promuovendo anche attività di svago turistiche.

L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota a carico dei partecipanti. Possono essere erogati contributi a coloro che se ne fanno richiesta e che rientrano nelle condizioni di assistenza di cui all' art. 6.

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, sarà accordata la priorità alle persone sole, a quelle appartenenti alle fasce di reddito inferiori e a quelle che non hanno mai partecipato a soggiorni climatici.

ART. 13 – CONSEGNA DI BUONI VIVERI

Nei casi urgenti ed eccezionali, sentita l'assistenza sociale, il Sindaco può disporre la concessione di buoni viveri o di somme di denaro attraverso l'ecomato, o di altri ausili, a favore di persone fisiche in stato di bisogno, anche non residenti, nel limite massimo di un quinto del trattamento minimo di pensione INPS in vigore per i lavoratori dipendenti, con arrotondamento a €5,16.

La Giunta Comunale provvederà a liquidare la spesa, eventualmente integrando e dando continuità all'intervallo qualora ricorrano le condizioni.

ART. 14 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Il Comune può anticipare somme, con l'obbligo di restituzione a favore di persone con reddito superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o di bisogno.

In casi di particolare gravità psico-sociale, il Comune può assumere l'onere del pagamento di somme dovute per contributi previdenziali ad assistenziali.

Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune ha la facoltà di stipulare convenzioni con Enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto dell'art. 9 del presente regolamento; per casi di rilevante gravità psico-sociale, la Giunta può tenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare.

In occasione di calamità naturali il Comune può offrire al disastroso aiuto in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità, per un importo massimo pari all'uno per cento delle spese correnti, anche aderendo ad iniziative umanitarie a carattere nazionale o regionale, facendosi promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.

ART 15 – INTERVENTI SPECIALI

Ai conduttori meno abbienti di immobili sono erogati, in proporzione alle richieste, i contributi economici previsti dall'art. 75 e della legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modificazioni.

I contributi economici a favore degli hanseniani e dei loro familiari sono stabiliti dalla legge del 31 marzo 1980 n. 126 e successive modificazioni.

Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è disposta l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13 modificata con la legge 27 febbraio 1989 n. 62.

Gli interventi a favore degli immigrati italiani all'estero sono regolamentati dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9, quelli a favore degli immigrati extracomunitari dal decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990 n. 39

CAPO III – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

ART. 16 – CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI

Al fine di generalizzare la frequenza della scuola materna e di favorirne lo sviluppo, il miglioramento dei servizi e l'integrazione nel servizio formativo complessivo, il comune concede contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali aventi sede nel comune che accolgano, senza alcuna discriminazione, i bambini di età compresa fra i tre e i sei anni ed assicurino l'inserimento di bambini portatori di handicap.

I contributi sono rapportati al numero di sezioni funzionanti ed al numero di alunni iscritti e frequentanti e vengono erogati in quattro rate trimestrali.

All'inizio di ogni anno la Giunta Municipale, in base al relativo capitolo do Bilancio approvato, determina l'importo del contributo per sezione e alunno.

Il Comune stipula apposite convenzioni con le scuola che intendono beneficiare del contributo, le quali devono dare sufficienti garanzie in merito alla qualità del servizio svolto.

Per ottenere l'erogazione del contributo, gli enti gestori delle scuole devono presentare, alla fine di ogni trimestre, una dichiarazione indicante il numero delle sezioni funzionanti ed il numero di bambini iscritti e frequentanti nei tre mesi precedenti: nella dichiarazione relativa al quarto trimestre dovrà inoltre essere data dimostrazione che il contributo del Comune non consenta di ottenere un avanzo di amministrazione nel bilancio delle scuole.

Gli Enti gestori delle scuole dovranno inoltre presentare annualmente al Comune copia del nostro consuntivo, copia del bilancio di previsione ed una relazione sull'attività svolta.

ART. 17 – CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI

Al fine di favorire l'accesso ai servizi di trasporto attuati in favore degli alunni delle scuole materne, elementari e medie, il Comune eroga contributi alle imprese che svolgono il servizio di trasporto degli alunni, a copertura del disavanzo di gestione.

Il contributo è pari al costo giornaliero del servizio, moltiplicato per i giorni d'esercizio e diminuito dell'importo che viene riscosso dagli utenti mediante rilascio di documenti di viaggio.

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Giunta Municipale, sentita l'apposita Commissione, individua i servizi di trasporto da ammettere a contributo, in rapporto al loro grado di utilità alla popolazione scolastica, e determina il tragitto ed il costo giornaliero di ciascuno servizio, nonché le tariffe che i trasportatori dovranno esigere dagli utenti.

Per ottenere l'erogazione del contributo, il titolare o legale rappresentante dell'impresa che svolge uno dei servizi di trasporto ammessi a contributo deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che il servizio svolto non gode di altre forme di sovvenzione da parte di enti pubblici, per quanto riguarda il tragitto scolastico, e deve dimostrare di aver applicato agli utenti le tariffe stabilite dal Comune.

ART. 18 – CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI STUDIO

L'Amministrazione Comunale, con fondi messi a disposizione da cittadini e associazioni, conferisce assegni di studio a studenti delle scuole medie inferiori e superiori residenti nel Comune.

Il Sindaco pubblica annualmente il bando per il conferimento degli assegni di studio, in cui viene fissato il termine per la presentazione delle domande.

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo, deve essere corredata da idonea documentazione, rilasciata dall'autorità scolastica competente, da cui risultino l'iscrizione e la frequenza ad una scuola media inferiore o superiore e la votazione o il giudizio conseguiti alla fine dell'anno scolastico precedente.

Gli assegni vengono conferiti sulla base di una graduatoria che tenga conto del profitto negli studi nell'anno scolastico precedente.

A parità di merito verrà privilegiato chi si trova in condizioni di disagio economico familiare o sociale.

La graduatoria di merito fra le domande pervenute è formata da una commissione composta da:

- l'assessore alla pubblica istruzione ;
- i direttori dei circoli didattici aventi sede nel Comune (o loro delegati)
- i presidi delle scuole medie inferiori e superiori aventi sede nel Comune (o loro delegati)

- un rappresentante di ciascun cittadino o associazione che elargisce fondi per il conferimento degli assegni;
- due Consiglieri Comunali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, nominati dal Consiglio Comunale, che durano in carica quanto l'organo che li ha nominati. La Commissione dura in carica quanto l'Amministrazione che l'ha nominata.

La Giunta Municipale procede alla costituzione della Commissione, approva la graduatoria formata dalla stessa e delibera il conferimento degli assegni.

Gli assegni di studio vengono consegnati, di norma nel corso della cerimonia di commemorazione dell'eccidio dei quattro Martiri della Resistenza.

ART. 19 – ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

Il Comune, in adempimento all'onere imposto nel legato testamentario, del dott. Pietro Ragazzoni, gestisce due borse di studio annuali da assegnare a due studenti di Marostica frequentanti rispettivamente uno la facoltà di farmacia e uno la facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Padova, iscritti al 2° anno o successivi, purché non fuori corso.

L'importo di ciascuna borsa di studio, rispetto al valore nell'anno 1983, viene aggiornato annualmente in base alla svalutazione monetaria.

Il Sindaco pubblica annualmente il bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio, nel testo stabilito dalla commissione di cui ai commi successivi.

La Giunta Municipale conferisce le borse di studio sulla base di una graduatoria che tenga conto: delle condizioni economiche del nucleo familiare cui appartiene lo studente richiedente, del profitto nello studio, del curriculum universitario dell'anno precedente.

La graduatoria fra le domande pervenute è redatta da una commissione nominata dal Consiglio Comunale e composto da:

- Il Sindaco
- un medico
- un farmacista
- due consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza, i quali durano in carica quanto l'organo che li ha nominati.

La Giunta Municipale procede alla costituzione della Commissione la quale dura in carica quanto l'Amministrazione che l'ha nominata.

La commissione deve attenersi ai criteri sopra esposti per la valutazione delle domande e la redazione della graduatoria.

Le borse di studio vengono consegnate, di norma in occasione dell'annuale commemorazione dei Quattro Martiri della Resistenza.

Le borse di studio possono non essere assegnate qualora vengano presentate domande di assegnazione, ovvero qualora la commissione ritenga che nessuno dei richiedenti posseda i requisiti per l'assegnazione.

ART. 20 – CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ED AMMINISTRATIVE

Il Comune concede contributi alle direzioni didattiche, alle scuole medie ed al distretto scolastico per la realizzazione di attività didattiche ed amministrative, in particolare per quanto riguarda i gradi dell'istruzione obbligatoria.

Per ottenere l'erogazione dei contributi, gli organismi interessati devono presentare domanda entro il 20 settembre di ogni anno, indicando le attività che intendono realizzare durante l'anno solare successivo e la relativa previsione di spesa.

La Giunta Municipale procede all'erogazione dei contributi tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto, nonché delle esigenze di funzionamento del distretto e dei relativi programmi di attività.

Alla fine di ogni anno solare i beneficiari devono presentare il rendiconto delle attività svolte e delle relative spese sostenute.

CAPO IV – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 21 – CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI

Gli impianti sportivi di proprietà privata concorrono con quelli comunali alla crescita morale e civile dei cittadini.

Al fine di mantenere gli impianti privati il Comune può stipulare una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzo a tutti i giovani ed alle associazioni, senza distinzioni, e può erogare contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese di mantenimento detratti i proventi percepiti.

ART. 22 – UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il Comune concede l'utilizzo dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi fissandone l'eventuale contribuzione.

La contribuzione può essere stabilita in base al tipo di attività svolta dalla società, ed ai destinatari dell'attività sportiva.

La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, può essere gratuita.

E' fatto comunque salvo il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, autorizzati dal Comune, ed effettuati dalle Società, è decurtato dalla contribuzione dovuta, nella misura quantificata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

6° comma abrogato con delibera

CAPO V – CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE

ART. 23 – CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Il Comune, ai sensi del D.L. LG 1 settembre 1918 n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte su preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti da parte dell'ufficio tecnico.

ART. 24 – CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

I privati che intendono attuare, ampliare, completare nella loro zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico, previa autorizzazione da parte del Comune nella misura massima del 50% del costo dei lavori, purché annualmente non sia superiore allo 0,25% delle spese correnti previste in bilancio.

Il concorso del Comune interviene solo in presenza di rilevante spesa pro-capite.

Per l'erogazione del contributo si applica l'ultimo comma dell'art. 23.

CAPO VI – ALTRE PROVVIDENZE

ART. 25 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Comune, in aggiunta alle Associazioni Nazionali, può aderire ad altre associazioni di Enti Locali .

I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberanti dagli organi statutari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 Ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo Statuto, il Comune può recedere dalla Associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

ART. 26 – CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori dal territorio comunale; può derogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori dal territorio.

I contributi di cui al comma 1° non possono superare annualmente la misura dell'uno per mille delle spese correnti previste del bilancio.

ART. 27 – CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E PER LE MANIFESTAZIONE RELIGIOSE

Il Comune può intervenire a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo. Inoltre contribuisce nella misura del 8% annuo, nell'arco triennale, dei proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie relative alle opere di urbanizzazione secondaria giusto nei casi previsti dal II° comma del art. 1 legge Regionale 20 agosto 1987 n. 44

La richiesta dei contributi deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

ART. 28 – PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

Il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati i gruppi, le cooperative che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, e può disporre l'erogazione di provvidenze in loro favore. Il Comune può anche erogare provvidenze a Enti, associazioni, gruppi e cooperative a carattere nazionale, provinciale e comprensoriale.

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e sono determinate di norma in base al programma e al bilancio consuntivo dell'anno precedente dell' Associazione, Comitato, Gruppo, Cooperativa.

Il Comune può dare in comodato, concederne l'uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative ed assumere relative spese di illuminazione e riscaldamento a carico del proprio bilancio; una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione ad apportare modifiche o adduzioni al bene il Comune può, se non da sovvenzioni ordinarie, concorrere nelle spese degli enti, associazioni, gruppi e cooperative per la locazione dei locali altrimenti ottenuti.

Il Comune autorizza l'allacciamento temporaneo forfetizzato delle luminarie, attivate da associazioni o da gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica-

A favore delle associazioni e dei gruppi, il Sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi, strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.

Alle associazioni che versino in situazione di contingente necessità può essere concesso il vantaggio economico previsto dall' art. 14, comma 1°.

ART. 29 – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni, e privati organizzatori, contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza, dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino ad un massimo dell'uno virgola cinquanta per cento delle spese correnti del bilancio.

Per particolari attività nel campo turistico, in campo ecologico di recupero dei manufatti storico-artistici, che si risolvono a vantaggio concreto degli interessi dell'Amministrazione possono venir assegnati dal Comune contributi, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell'Associazione, fino all'eventuale intero costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato; l'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo effettuato di norma su presentazione di una realizzazione dettagliata del risultato raggiunto: il contributo non può superare il cinque per mille delle spese correnti del bilancio.

Possono essere altresì stipulate apposite convenzioni per le attività suddette che abbiano carattere di continuità- La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al valore dell'iniziativa e al risultato raggiunto e che comunque, non può superare il cinque per mille delle spese correnti del bilancio.

ART. 30 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO

Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune può attribuire contributi sino ad una massimo dell'uno per mille delle spese correnti previste nel bilancio, a favore delle cooperative ed altre istituzioni operanti nel campo economico.

ART. 31 – CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione agli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al valore dell'iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

ART. 32 – VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità, quali:

- a) omaggi, pranzi, servizio di alloggio, servizi di trasposto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o in occasione di gemellaggi;
- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;
- d) di altre piccole utilità;

Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al sei per mille delle spese correnti complessive previste in bilancio.

CAPO VII – MODALITA'

ART. 33 – PREMESSA

I benefici previsti dall'art. 1 sono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa del Comune, anche a favore di enti pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate dal presente regolamento.

ART. 34 – DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale, occorre presentare la seguente documentazione:

- a) domanda sottoscritta dall'interessato, conforme al modello predisposto dal Comune;
- b) ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare;
- c) ultime buste paga;
- d) libretti di pensione;
- e) ricevute di pagamento del canone di locazione;
- f) cartellini rosa dei disoccupati.

Il Comune può, di volta in volta, chiedere altri documenti che ritenga necessari.

Per essere ammessi ai sussidi per casi straordinari l'istante deve comunque presentare i documenti e le certificazioni comprovanti il bisogno.

La documentazione prodotta deve essere integrata da accertamenti effettuati dall'ufficio assistenza sociale e/o dal comando dei vigili urbani. Gli accertamenti devono riguardare:

- a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare richiedente;
- b) ricerche presso enti e uffici pubblici (I.N.P.S., Prefettura U.L.S.S.);
- c) accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia richiedente;

All'acquisizione dello stato di famiglia provvede d'ufficio il responsabile dell'ufficio assistenza sociale.

In ogni domanda è obbligatorio l'inserimento dell'accertamento da parte dell'ufficio assistenza sociale a corredo della documentazione.

ART. 35 – DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI

Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, ad eccezione di quelli di cui all'art. 34 deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento. Deve essere indicata la qualità del sottoscritto nel caso agisca in nome di un ente, associazione o gruppo.

La domanda va corredata del bilancio di previsione, del consuntivo, del programma, del progetto, del preventivo di spesa e di altro documento, giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.

Nella stessa domanda l'interessato dovrà dichiarare altresì di essere o meno beneficiario, o in attesa, di eventuali altri contributi.

Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, le scuole materne non statali presentano, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni) ed indicano nella domanda le generalità della persona cui devono essere intestati i mandati di pagamento del Comune e che assume tutte le responsabilità del caso, con l'impegno a comunicarne ogni successiva variazione.

Il Comune, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, rende noto con pubblici avvisi le risorse disponibili nell'anno per le provvidenze previste dal presente regolamento, indicando i criteri e le modalità di assegnazione.

Le domande per gli interventi ordinari vanno presentate di norma nei successivi sessanta giorni, ove non sia diversamente disposto.

ART. 36 ISTRUTTORIA

L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento, che predispone la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.

L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla scadenza di presentazione della domanda.

ART. 37 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del consuntivo.

Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale, qualora il rendiconto risulti inferiore a quello preventivamente ammesso.

La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell'istanza, ne comporta l'inammissibilità.

Se la documentazione costituisce invece presupposto all'erogazione concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione, determina, dopo espressa diffida, la revoca del contributo concesso.

L'erogazione della provvidenze, salvo quelle a persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto; tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione.

E' facoltà della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio competente per il settore d'intervento e per casi eccezionali, erogare, in attesa della presentazione del rendiconto, un acconto del contributo spettante nella misura massima del cinquanta per cento della quota/contributo attribuita.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38 – NORME FINALI

Qualsiasi altra forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente previste dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento di carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato dalla disponibilità dei fondi di bilancio e non potrà comunque essere superiore al

sette per cento del totale delle spese correnti previste in bilancio, salvo rivalutazione della quota percentuale da parte della Giunta Municipale.

La quota complessiva prevista sarà ripartita nel rispetto delle percentuali nelle varie sezioni e rubriche del bilancio in un unico importo cumulativo a seconda del tipo e finalità di intervento, salvo alcuni contributi finalizzati che necessitano di un capitolo preciso di bilancio.

Il Comune in presenza di domande per le quali sia già stato chiesto o ottenuto un altro contributo da altri enti si riserva la facoltà di valutare l'erogazione o meno del contributo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno sarà affisso all'albo pretorio del Comune apposito elenco dei contributi erogati ad enti e associazioni nell'anno in corso.

ART. 39 – NORME TRANSITORIE

Per le sovvenzioni, i sussidi, i contributi da erogare entro l'anno 1990, si possono non considerare le misure, le percentuali gli importi determinati o determinabili dal presente regolamento qualora sia frutto di intese intercorse o di promesse dell'Amministrazione intervenute prima dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241 o di attese basate sui provvedimenti degli scorsi anni, purchè comunque esista in bilancio la somma disponibile.

Le situazioni esistenti vanno rese conformi al presente regolamento entro il 31 dicembre 1991.

ART. 40 – SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall' art. 1.

INDICE

Preambolo

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1	FINALITA'	Pag. 3
ART. 2	LE VARIE PROVVIDENZE	Pag.3 4
ART. 3	DESTINATARI	Pag.4
ART. 4	MISURA DELLE PROVVIDENZE	Pag.4

CAPO II – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

ART. 5	AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI	Pag-5
ART. 6	REDDITO MINIMO VITALE	Pag.5 6
ART. 7	REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE	Pag.6
ART. 8	MISURA E DURATA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI DI BASE	Pag.6
ART. 9	CONTRIBUTI PER CASI STRAORDINARI	Pag.7
ART. 10	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	Pag.7 8 9
ART. 11	CONTRIBUTI PER RICOVERO IN ISTITUTI O CASE DI RIPOSO	Pag.9 10
ART. 12	SOGGIORNI CLIMATICI	Pag.10
ART. 13	CONSEGNA DI BUONI VIVERI	Pag.10
ART. 14	ALTRI VANTAGGI ECONOMICI	Pag.10 11
ART. 15	INTERVENTI SPECIALI	Pag.11

CAPO III – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

ART. 16	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI	Pag.12
ART. 17	CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI	Pag.12 13
ART. 18	CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI STUDIO	Pag.13 14
ART. 19	ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO	Pag.14 15
ART. 20	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ED AMMINISTRATIVE	Pag.15

CAPO IV – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 21	CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI	Pag.16
ART. 22	UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	Pag.16

CAPO V – CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE

ART. 23	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI	Pag.17
ART. 24	CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DI SERVIZI	Pag.17

CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE

ART. 25	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	Pag.18
ART. 26	CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI	Pag.18
ART. 27	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E PER LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE	Pag.18
ART. 28	PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI	Pag.19
ART. 29	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE	Pag.20
ART. 30	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO	Pag.20
ART. 31	CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI	Pag.20 21
ART. 32	VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA	Pag.21

CAPO VII - MODALITA'

<i>ART. 33</i>	<i>PREMESSA</i>	<i>Pag.21</i>
<i>ART. 34</i>	<i>DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI</i>	<i>Pag.22</i>
<i>ART. 35</i>	<i>DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI</i>	<i>Pag.22 23</i>
<i>ART. 36</i>	<i>ISTRUTTORIA</i>	<i>Pag.23</i>
<i>ART. 37</i>	<i>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</i>	<i>Pag.23 24</i>

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

<i>ART. 38</i>	<i>NORME FINALI</i>	<i>Pag.24 25</i>
<i>ART. 39</i>	<i>NORME TRANSITORIE</i>	<i>Pag.25</i>
<i>ART. 40</i>	<i>SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI</i>	<i>Pag.25</i>
